



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 98/18

Lussemburgo, 4 luglio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-220/17
Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land
Berlin

**L'avvocato generale Saugmandsgaard Øe propone alla Corte di dichiarare che
l'ampio divieto di vendita dei prodotti del tabacco contenenti un aroma
caratterizzante è conforme al principio della parità di trattamento**

*Lo stesso ritiene, inoltre, che gli imballaggi di tali prodotti che possono essere ancora venduti non
debbono menzionare l'aroma in essi contenuto*

La Planta Tabak è un'impresa familiare tedesca che produce e commercializza diversi tipi di prodotti del tabacco. Prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva del 2014 sui prodotti del tabacco¹, una delle specialità di tale impresa era il tabacco aromatizzato da arrotolare. La maggior parte di tale produzione era costituita dal tabacco al mentolo. La Planta Tabak commercializza altresì una piccola gamma di sigarette (per la maggior parte aromatizzate), tabacco per pipa ad acqua nonché, in misura minore, sigaretti, sigari e articoli per fumatori.

La Planta Tabak contesta dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) l'applicazione, ai prodotti che produce e commercializza, delle disposizioni della legge tedesca relative al divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, alle avvertenze relative alla salute e alle regole di presentazione del prodotto. Tali disposizioni recepiscono la nuova direttiva del 2014 sui prodotti del tabacco.

Nutrendo dubbi sulla validità e sull'interpretazione delle corrispondenti disposizioni della direttiva, il Verwaltungsgericht ha posto una serie di questioni alla Corte di giustizia. Con tali questioni, la Corte è invitata a esaminare taluni aspetti già discussi nell'ambito delle sue sentenze del 4 maggio 2016², con le quali essa ha dichiarato che la direttiva è valida.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe limita la sua analisi a due aspetti della causa, conformemente alla domanda della Corte.

Egli ricorda, in primo luogo, che dal 20 maggio 2016 la direttiva vieta, in linea di principio, l'immissione sul mercato di sigarette e tabacco da arrotolare con un aroma caratterizzante³ in quanto siffatti aromi mascherano o attenuano l'asprezza del fumo del tabacco e contribuiscono a favorire e a mantenere il tabagismo. Tuttavia, la direttiva prevede che i prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3% in una particolare categoria di prodotto (come le sigarette al mentolo) possano continuare a essere immessi sul mercato sino al 20 maggio 2020.

Secondo l'avvocato generale, tale differenza di trattamento è giustificata e l'ampio divieto di vendita dei prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante è dunque valido alla luce del principio della parità di trattamento.

¹ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

² Sentenze della Corte del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio ([C-358/14](#)), e Philip Morris Brands e a. ([C-547/14](#)), v. altresì il comunicato stampa [n. 48/16](#).

³ La direttiva vieta altresì l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo.

Il legislatore poteva infatti realizzare in modo graduale l'obiettivo della tutela della salute umana ritirando dal mercato anzitutto i prodotti «di nicchia» prima di ritirare i prodotti ben radicati nelle abitudini dei consumatori. I consumatori hanno così il tempo di cambiare i modelli di consumo consolidati, mentre l'industria dispone del tempo necessario ad adeguarsi. Inoltre, il legislatore ha potuto ragionevolmente ritenere che un volume di vendita del 3% in una particolare categoria di prodotto sia espressione di modelli di consumo e di una produzione significativi.

In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante che possono essere ancora fabbricati e commercializzati lecitamente dopo il 20 maggio 2016 (come le sigarette al mentolo fino al 20 maggio 2020 e il tabacco da pipa, i sigari e i sigaretti aromatizzati senza restrizioni di tempo), **l'avvocato generale ritiene che la direttiva vieti *qualsiasi* menzione (anche non pubblicitaria) dell'aroma⁴ contenuto in tali prodotti, e ciò sia sulle confezioni unitarie che sugli imballaggi esterni e sui prodotti in sé.**

Il legislatore ha ritenuto, invero, che il mero fatto di menzionare la presenza di un aroma sull'etichetta delle confezioni unitarie, sugli imballaggi esterni e sui prodotti del tabacco in sé⁵ possa, di per sé solo, minimizzare gli effetti dannosi del prodotto interessato sulla salute umana e, pertanto, indurre al suo consumo.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

⁴ Oppure di un gusto, di un odore o di altri additivi.

⁵ Oppure di un gusto, di un odore o di altri additivi.